

Rimini Holding S.p.A

fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge⁴¹ alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Come anticipato nel precedente paragrafo "B.2", per le motivazioni ivi indicate, l'ipotesi di aggregazione (volontaria, non obbligatoria) della società con una o più delle altre tre società di gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso della Regione Emilia-Romagna, formulata nel recente passato, è stata definitivamente accantonata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economica locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, si propone al Comune il mantenimento "tal quale" (senza interventi di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente posseduta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

⁴¹ Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").
Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato)
C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710
Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - http:// www.riminiholding.it - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it
Proposta di documento unitario 2022

6 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico:
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 31,81%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta

- 1) holding di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nel settore fieristico;
 2) immobiliare (proprietaria del nuovo palacongressi di Rimini).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	0

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 4.682.268	€ 1.133.550	€ 1.618.888	€ 2.478.235

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 2.549.438	€ 1.809.604	€ 361.083	-€ 4.720.125	-€ 2.427.124	-€ 1.639.812

Anno di costituzione: 2006

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 03599070400 - <http://www.riminicongressi.it/>

Dal 14/09/2020 la società ha spostato la propria sede legale dall'indirizzo sopra indicato al seguente nuovo indirizzo:
via D. Campana 64 - 47922 RIMINI

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

La società (nel prosieguo, per brevità, "RC") è stata costituita, nel giugno 2006, come "holding pura" (di partecipazioni), con la finalità di coordinare e concertare le azioni dei tre soci pubblici sopra indicati (Comune di Rimini - attraverso "Rimini Holding s.p.a." - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna) nei settori fieristico e congressuale e, in particolare, di coordinarli nella realizzazione del nuovo palazzo dei congressi (palacongressi) di Rimini. Per il perseguimento di tale fine RC, sulla base delle previsioni dell'"*accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini*" del 30/06/2005 e dei relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, attraverso successivi aumenti di capitale (finanziati in parte da aumenti di capitale sociale sottoscritti e versati dai propri tre soci originari, in parte da uno specifico mutuo contratto con Unicredit, con scadenza attualmente fissata al 31/12/2032 e debito residuo di circa 16,5 milioni di euro), ha acquisito il controllo (con circa l'89%) della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a." (per brevità nel prosieguo SdPC), soggetto realizzatore ed iniziale proprietario del nuovo palacongressi (finanziato anche con accensione di apposito mutuo

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - <http://www.riminiholding.it> - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A

ipotecario - garantito da ipoteca sull'immobile stesso - con MPS - Monte dei Paschi di Siena, con scadenza attualmente fissata al 31/12/2035 e debito residuo di circa 21 milioni di euro) e, con il conferimento di azioni effettuato a più riprese dai soci, anche il controllo (attualmente con circa il 49% del capitale sociale, a cui, in virtù del c.d. "voto maggiorato", è però associato il 57% circa dei voti) di "I.E.G." (Italian Exhibition Group - già Rimini Fiera) s.p.a."

Successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di SdPC in RC (avvenuta in dicembre 2020 e finalizzata ad una semplificazione - volontaria, non obbligatoria - della "catena di partecipazione" al settore fieristico-congressuale e al miglioramento dell'andamento economico e finanziario prospettico di due - RC ed SdPC - delle tre società che precedentemente vi operavano), SdPC si è estinta, trasferendo l'intero proprio patrimonio (il nuovo palacongressi, con il relativo mutuo ipotecario sopra indicato, contratto con MPS) ad RC, nella cui compagine sociale sono contestualmente entrati due nuovi soci (soci dell'incorporata SdPC), "I.E.G. s.p.a." (socio minoritario della propria controllante⁴²) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." e le quote di partecipazione dei tre soci pubblici originari (RH, C.C.I.A.A. della Romagna e Provincia di Rimini), originariamente pari a circa 1/3 (33%), sono state rideterminate (diluite) assumendo quelle dell'attuale compagine sociale, di seguito indicata: Comune di Rimini (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., 31,81%), C.C.I.A.A. della Romagna (29,06%), Provincia di Rimini (28,54%), "I.E.G. s.p.a." (10,36%) ed "AIA Palas Soc. Consortile a r.l." (0,23%).

A seguito della suddetta fusione, quindi, RC ha mutato la propria veste da quella precedente - di holding (pura) di partecipazioni - a quella nuova - di società "holding" (che svolge, per conto ed a favore dei propri soci, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni⁴³ nel settore fieristico, con il 49% circa del capitale sociale di "I.E.G. s.p.a." che in esso opera) ed "immobiliare" (detenzione del nuovo palacongressi di Rimini e relativa locazione ad "I.E.G. s.p.a.", che vi organizza i congressi) - modificando conseguentemente il proprio statuto, inserendovi, tra le attività svolgibili, oltre a quella di holding, anche l'attività immobiliare di gestione, precedentemente svolta dalla incorporata SdPC.

Pertanto la società svolge attività rientranti in parte (quelle - "strumentali" - di "holding") nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "d" del TUSP e in parte (quelle - di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica" sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche" - "immobiliari") in quelle della lettera "b" del medesimo articolo (l' "accordo per la realizzazione del nuovo palacongressi di Rimini" del 30/06/2005, con i relativi n.4 "supplementi", rispettivamente del 2005, 2007, 2009 e 2014, infatti, rappresenta l' "accordo di programma" previsto dalla norma di legge richiamata) e quindi "ammesse".

Sotto altro profilo, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 di riscontro al "p.d.r.s. 2017" dell'ente, non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune (su proposta di RH), nei propri "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei tre soci pubblici Comune - attraverso Rimini Holding s.p.a. - Provincia di Rimini e C.C.I.A.A. della Romagna), sostenendo che tale "qualificazione" sarebbe stata "indirettamente avvalorata dall'esistenza di un patto parasociale riguardante Rimini Fiera stipulato nel 2016 dalla medesima Rimini Congressi s.r.l. con la Provincia di Rimini e la Regione Emilia-Romagna" e che questa qualificazione della società fosse sufficiente per qualificare come "partecipazioni indirette" quelle da essa detenute nelle due società "I.E.G. s.p.a." e "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", sopra indicate, e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerarle entrambe nel proprio "piano di revisione straordinaria", cosa invece non avvenuta ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "piano di razionalizzazione periodica 2018".

Analogamente, nella propria deliberazione n.10/2022 del 26/01/2022 di riscontro ai "p.d.r.p." degli anni 2018, 2019 e 2020 dell'ente, in virtù della compagine societaria quasi integralmente pubblica, la Corte ha reiterato le proprie precedenti considerazioni circa la asserita natura di "società a controllo pubblico congiunto" già svolte nella propria precedente deliberazione n.126/2018, ribadendo l'invito al Comune ad assumere con immediatezza le iniziative con gli altri soci pubblici per la necessaria formalizzazione del controllo pubblico congiunto.

In realtà, come già dettagliatamente esposto nel precedente paragrafo "C.1" del presente documento - a cui si rimanda - il "controllo pubblico congiunto" affermato dalla C.d.C. E.R. non sussiste, come sempre sostenuto dal

⁴² La situazione di "partecipazione reciproca (o anche "incrociata")" è consentita dal codice civile (art.2359 bis) e comporta, in seno alle assemblee dei soci di RC, la sospensione del diritto di voto di I.E.G. s.p.a..

⁴³ N.B.: a fronte di un equivoco ricorrente, pare opportuno precisare che "gestire le partecipazioni societarie" non significa "gestire le società partecipate" (attività che compete agli organi amministrativi di tali società), ma "gestire il ruolo di socio in tali società", esercitandone i diritti (amministrativi - di voto - e patrimoniali - di riscossione dei dividendi).

Rimini Holding S.p.A

Comune e come espressamente confermato - in termini generali - dall'intera giurisprudenza amministrativa e contabile attualmente esistente e - nello specifico (proprio con riferimento alla Rimini Congressi s.r.l.) - dalle sentenze n.858 del 10/12/2020⁴⁴ (relativa al "Documento unitario 2019" ed appositamente inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/01/2021) e n.252 del 23/02/2022 (relativa al "Documento unitario 2020" ed inviata dal Comune alla C.d.C. E.R., a mezzo pec, in data 07/06/2022), entrambe emesse dal T.A.R. Emilia-Romagna, proprio su tale tema (sollevato da un'altra autorità di controllo - A.G.C.M.).

Per quanto sopra esposto, pertanto, si conferma nuovamente (e - si auspica - definitivamente) che Rimini Congressi s.r.l. non è una "società a controllo pubblico" (congiunto) e che, conseguentemente, i relativi soci non devono fare null'altro in merito ad essa per rispettare le disposizioni di legge attualmente vigenti (in particolare il D.Lgs.175/2016), né devono assumere alcuna iniziativa nel senso proposto dalla Corte.

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali e di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica") "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in modo implicito, dal comma 2, lettera "b", nell'ambito delle attività di "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding-immobiliare condivisa con gli altri due soci pubblici originari), che in un passato ormai remoto (dal 2006 al 2013) erano mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), nel passato più recente - dal 2014 fino all'inizio del 2020 - sono state stabilmente acquisite, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G. e, anche in ottica prospettica - quanto meno fino al 2020 - sembrava presumibile che nel prossimo futuro potessero ulteriormente migliorare con l'avvenuto dimezzamento del mutuo residuo (da circa 32 milioni di euro a circa 16,5 milioni di euro), conseguito alla quotazione in borsa della controllata I.E.G., sopra indicata⁴⁵.

Purtroppo, la situazione di completa autosostenibilità economica e finanziaria della società, acquisita dal 2014 (ma anche prospetticamente) e sopra indicata, è stata però compromessa, nel 2020, da un fatto eccezionale, esogeno ed imprevedibile: la pandemia da covid-19 esplosa (in Italia e nel mondo) nel febbraio 2020, che ha causato la sospensione dell'attività fieristico-congressuale in presenza da marzo 2020 fino ad agosto 2021, con strascichi anche nel primo trimestre 2022, "costringendo" la partecipata IEG a non distribuire alcun dividendo ai propri soci, sia nel 2020, che nel 2021 e nel 2022 e, presumibilmente, anche nel 2023, anni nei quali RC ha conseguito e presumibilmente conseguirà perdite di esercizio, che ha coperto e presumibilmente coprirà, dal punto di vista economico, con le proprie riserve.

Dal punto di vista finanziario, invece, a fronte del mancato incasso del dividendo dalla partecipata I.E.G. - sopra indicato, già verificatosi nel triennio 2020-2022 ed attualmente ipotizzabile anche per il prossimo anno 2023 e fino alla primavera 2024⁴⁶ - la società nel 2022 ha tentato, finora senza riuscirci, di "ristrutturare" i propri due mutui (con relativa surroga oppure con nuovi piani ammortamenti con rate minori nei primi anni e maggiori negli anni successivi), ma è riuscita ugualmente a garantire il regolare pagamento delle proprie obbligazioni (preservando la propria continuità aziendale) fino al giugno 2022, attivando tutte le possibili azioni utili a tal fine, mentre, non riuscirebbe presumibilmente a far fronte integralmente a quelle scadenti il prossimo 31/12/2022 senza il "soccorso finanziario temporaneo" dei propri soci.

Tale "soccorso" è stato quindi chiesto ai tre soci pubblici (per l'importo complessivo di €3.500.000,00) dalla società con apposita relazione-proposta del 16/09/2022 del relativo amministratore unico, corredata da apposito "piano previsionale 2022-2027" di RC (che prevede la ripresa dell'autosostenibilità economica e finanziaria della

⁴⁴ L'udienza (davanti al Consiglio di Stato) del ricorso in appello proposto da A.G.C.M. avverso tale sentenza è fissata per il 09/02/2023.

⁴⁵ Le risorse ottenute da RC con la quotazione in borsa di I.E.G. sono state impiegate, a fine anno 2019, per una importante anticipata estinzione del mutuo contratto con Unicredit.

⁴⁶ Le previsioni future di IEG s.p.a. indicano, infatti, nel 2024 l'anno di ritorno all'utile e, conseguentemente, nel 2025 l'anno di ripresa della distribuzione dei dividendi ai propri soci.

società a partire dal giugno 2024, in concomitanza con la ripresa della distribuzione degli utili da parte della controllata "I.E.G. s.p.a." prevista nel relativo "piano industriale 2022-2027", anch'esso allegato alla proposta, per le parti rilevanti su di essa) e da apposita "attestazione giurata di ragionevolezza" delle assunzioni e dei risultati previsionali del piano stesso da parte di un perito indipendente.

I tre soci pubblici di RC (incluso il socio indiretto, Comune di Rimini) hanno aderito alla proposta in questione, approvandola e stanziando le rispettive quote di tale aumento (per il Comune di Rimini trattasi di €805.000, a carico della propria controllata RH), con deliberazioni dei rispettivi organi di indirizzo (per il Comune di Rimini trattasi della D.C.C. n.83 del 13/10/2022 a cui in questa sede si rimanda per tutte le considerazioni e le motivazioni del caso), assunte tra ottobre e novembre 2022, che sono attualmente al vaglio della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, per poter essere poi attuate, presumibilmente, entro dicembre 2022 o, al più tardi, entro gennaio 2023.

Sotto altro profilo, la modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding - immobiliare) pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, va rilevato quanto segue.

Nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017" era stato evidenziato che:

- a) sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) inferiore ad €500.000,00, sarebbe ricaduta nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione*) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
- b) in realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima⁴⁷) dall'altro, tale obbligo non sembrava sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non aveva dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possedeva ed anzi li superava abbondantemente, entrambi, se, come appariva ragionevole, veniva considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, aveva 346 dipendenti (al 31/12/2016) e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 all'epoca considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello 2014-2016, all'epoca ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro;
- c) conseguentemente, per quanto sopra detto, la società non era né "vuota" e "improduttiva", né "irrilevante";
- d) la società non pareva poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di "revisione straordinaria" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016;
- e) conseguentemente l'ente - aderendo alle considerazioni svolte da RH - aveva previsto il mantenimento "tal quale" (senza azioni di "revisione straordinaria") della partecipazione in questione.

La "criticità" puntuale precedentemente rilevata da RH nella propria "proposta di p.d.r.p. 2017" e dal Comune nel proprio analogo "p.d.r.s. 2017" (e ripresa dalla Corte dei Conti nel relativo riscontro con deliberazione n.126/2018) relativa alla mancanza di fatturato - oltre ad essere già superata, comunque, dalla considerazione "di fondo" già svolta nei precedenti "proposta di p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2017" e ribadita nel precedente paragrafo "C.3" ("*criteri di redazione*") del presente documento (il pedissequo, rigido rispetto di uno o più dei "parametri specifici" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 non può prevalere rispetto al perseguimento degli scopi fondamentali, prioritari, posti dalla norma stessa - nel caso specifico la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" - tanto da comportarne il mancato conseguimento) è stata già superata, nelle precedenti "proposte di p.d.r.p." degli anni 2018 e seguenti, ed anche nella presente "proposta di piano", dal chiarimento fornito - in relazione al fatturato da prendere in considerazione nella verifica di ricorrenza delle "specifiche ipotesi di razionalizzazione" previste dall'art.20, comma 2, lettera "d" - dalle "Linee guida MEF-Corte dei Conti", sopra già indicato al precedente paragrafo "C.4" ("*note di lettura*").

Infatti, applicando la nuova modalità di calcolo del fatturato, RC - che con la precedente modalità di calcolo aveva un fatturato medio annuo del triennio 2013-2015 di soli 311,00 euro e del triennio 2014-2016 di soli 79,00 euro, ha ora

⁴⁷ Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".

Rimini Holding S.p.A

(ed è in questa situazione già dai precedenti "p.d.r.p. relativi agli anni 2018 e seguenti) un fatturato medio annuo del triennio 2019-2021 di ben €.2.478.235, abbondantemente superiore alla soglia minima di €.1.000.000,00 prevista (dal triennio 2017-2019 in poi) dalla medesima disposizione di legge.

Relativamente ai "risultati di esercizio" da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "e", come già spiegato nel paragrafo "C.4" ("note di lettura"), in analogia a quanto chiarito dalle "linee guida MEF-Corte dei Conti" per il fatturato (individuale, non consolidato), pare ora ragionevole considerare (già dalla "proposta di p.d.r.p. 2018" in poi), anche per le società "holding", i risultati economici derivanti dai rispettivi bilanci di esercizio, non dai rispettivi bilanci consolidati. Così facendo RC, avendo conseguito sempre utili (tranne nell'anno 2020), non ricade nell'ipotesi di "razionalizzazione periodica" prevista dall'articolo 20, comma 2, lettera "e".

Sempre per quanto già spiegato al precedente paragrafo "C.4", i dipendenti della società da prendere in considerazione per lo svolgimento della verifica imposta dall'art.20, comma 2, lettera "b", dovrebbero essere, ora (come già fatto dalla "proposta di p.d.r.p. 2018" in poi), quelli della società presa singolarmente (formalmente nessuno) e non più (come fatto nella precedente "proposta di p.d.r.s. 2017") nella sua veste di "holding".

Conseguentemente, non ricadendo in ulteriori "ipotesi specifiche", per quanto sopra detto, sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" della lettera "b" (*razionalizzazione delle scatole vuote improduttive*) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo, come sopra già detto, in una persona altamente operativa e dotata di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai relativi originari tre soci pubblici a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia, remunerato (sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti). La stabile inversione di tendenza (da fortemente negativo a positivo) dell'andamento economico e finanziario della società, verificatasi dal 2013 ad oggi (al netto dell'effetto "esogeno e straordinario" della pandemia da Covid-19, sopra già indicato), unitamente alla individuazione, progettazione ed attuazione delle varie operazioni societarie propedeutiche all'ulteriore "crescita" della controllata I.E.G., verificatesi dal 2015 ad oggi, parrebbe, peraltro, indicare che la scelta operata si sia rivelata giusta.

Pertanto, come già indicato al precedente paragrafo "C.3" ("*criteri di redazione del piano*") del presente documento relativamente alla cogenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015⁴⁸, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso di RC la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di razionalizzazione periodica previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Conseguentemente la società rientra, formalmente, unicamente nella "*ipotesi specifica*" di cui alla lettera "b", che però, nel caso specifico, per quanto sopra detto, non pare vietarne il mantenimento "tal quale" né, viceversa, imporne necessariamente la razionalizzazione.

⁴⁸ La delibera in questione afferma che: <<Il secondo criterio indicato dal legislatore prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato. Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione della spesa) o in caso di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale). Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte:

- a) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;
 - b) della presumibile persistente inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.";
- si propone al Comune di Rimini il mantenimento "tal quale" (senza azioni di razionalizzazione) della partecipazione indiretta (attraverso Rimini Holding s.p.a.) attualmente detenuta.
- Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente "piano", nel paragrafo "C.3" ("criteri di redazione del piano").

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nessuna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna.

Rimini Holding S.p.A

7 - RIMINITERME S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto
- in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto
- NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta: 77,67%
 partecipazione indiretta: 5,00%
(attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

- 1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e dello spettacolo", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà della controllata - al 100% - Riminiterme Sviluppo s.r.l.).

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021		1	3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	34

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 3.884.712	€ 1.912.413	€ 2.642.793	€ 2.813.306

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
- € 2.574.929	€ 48.406	- € 115.908	-€ 2.642.431	- € 4.742.676	-€ 424.232

Anno di costituzione: 1999

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - Cod. Fisc./P.I. 02666500406 - www.riminiterme.com

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

Si tratta di una società (nel prosieguo, per semplicità, "RT" - originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è concessionaria (dal demanio marittimo, fino al 12/09/2031) dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" (in cui svolge attività termale "classica" - con lo sfruttamento della fonte termale denominata "Miramare", poste nelle immediate vicinanze - e "talassoterapica" - ovvero di "terme con acqua di mare" prelevata dal mare Adriatico ad essa antistante) e, dal 2003, proprietaria (attualmente attraverso la detenzione dell'intero capitale sociale della "Riminiterme Sviluppo s.r.l." - nel prosieguo, per semplicità, RTS - che la possiede) della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici".

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - [http:// www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Proposta di documento unitario 2022

Pagina 56 di 66

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività termale e talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'area meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, nel "recente" passato, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (termale e talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientrava (e non rientra tuttora) in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, già nei precedenti "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p." 2018 e seguenti, la società era stata ritenuta soggetta all'obbligo di "revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"), valutazione che in questa sede si conferma.

La partecipazione societaria diretta del 77,67%, infatti, è stata riacquisita dal Comune, nel febbraio 2019:

- a) nell'ambito di una transazione stipulata, nel 2018, con un soggetto (Coopsette soc. coop a r.l.) che, a fronte del danno (ad esso imputabile) arrecato all'ente con la mancata realizzazione (con i beni di RT, di cui era socio di maggioranza assoluta dal 2005) del promesso (nel 2005) "polo del benessere e della salute", essendo in stato di insolvenza, non era in grado di risarcire tale danno (ad esempio con denaro, di cui, non disponeva) se non con il ri-trasferimento al Comune della partecipazione in questione (di cui, invece, disponeva), ad un corrispettivo sensibilmente inferiore al relativo valore corrente di mercato (come stimato da un perito incaricato dal Comune), riconoscendo implicitamente tale danno in tale differenziale di prezzo favorevole al Comune-acquirente;
- b) con il preciso ed espresso intento di impiegarla (unitamente a quella indiretta del 5% già detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nuovamente (come già fatto precedentemente, nel 2005), attraverso la relativa successiva vendita integrale, come "strumento di riqualificazione dell'area degradata di Miramare" (in sostanza per tentare nuovamente la riqualificazione in questione, tentata, senza successo, dal 2005 al 2018).

Dal punto di vista dell'economicità della società, va rilevato che essa si è storicamente sempre verificata fino al 2016 compreso, mentre negli anni successivi è quasi sempre mancata (tranne nel 2018), prevalentemente per "fatti straordinari", non ricorrenti ed "esogeni":

- a) nel 2017, a causa dell'ingente svalutazione (circa €2.390.000.000) della partecipazione totalitaria (100%) detenuta nella controllata RTS, a sua volta legata ad una forte svalutazione (dal precedente importo di €10.400.000,00 al nuovo valore di €8.000.000,00 e quindi per importo pressoché analogo - €2.400.000,00) del relativo unico bene (la "ex colonia Novarese"), derivante da una nuova valutazione (basata su apposita perizia di stima) di tale immobile, fatta dalla controllata nel 2017;
- b) nel 2019, a causa del sopravvenuto ed imprevisto annullamento del convenzionamento di tutte le cure termali INPS, per le quali la società era una delle principali destinazioni in Italia;
- c) nel 2020⁴⁹, per fatti imputabili:
 - c.1) per circa €493.000, alla pandemia da Covid-19, che ha causato, nel medesimo 2020, la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società;
 - c.2) per circa €4.250.000 euro, all'ingente accantonamento effettuato a fronte del rischio di svalutazione del "credito di finanziamento" vantato verso la controllata RTS, connesso all'ingente svalutazione (di circa 3.387.000,00) da questa operata sul valore di mercato del proprio unico bene (l'immobile "ex colonia Novarese"), conseguente alla relativa stima aggiornata (con perizia del 02/03/2021), che ne ha ridotto il valore di presunto realizzo di circa €3.387.000 (da €8.000.000 ad €4.613.000) e al prudenziale allineamento del valore dell'intera partecipazione detenuta da RT in RTS al relativo presumibile valore di mercato, definito dalla manifestazione di interesse presentata da un soggetto privato ("Renzo Valore s.r.l.") il 30/09/2020, di seguito indicata;
- d) nel 2021, quasi integralmente per la pandemia da Covid-19, che ha causato la prolungata riduzione dell'attività svolta dalla società.

Per quanto sopra indicato - non avendo per oggetto la gestione di un servizio d'interesse generale ed avendo prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti - la società rientra anche nell'obbligo di

⁴⁹ In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2021 (in data 02/07/2021), la perdita 2020 (di €4.742.676,38) - unitamente a tutte quelle pregresse (di ulteriori €706.792,89, per complessivi euro 5.449.469,27) - è stata integralmente coperta mediante riduzione delle riserve a tal fine disponibili ("riserva da sovrapprezzo azioni" per €371.989,00 e "riserva legale" per €91.277,38, per l'importo complessivo di €463.266,38) e, per la parte eccedente (di euro 4.986.203,00), del capitale sociale, che è stato quindi ridotto da €8.353.011,00 ad €3.366.808,00 (importo attuale).

Rimini Holding S.p.A

"razionalizzazione periodica" previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera "e", del D.Lgs.175/2016 ("obbligazione di razionalizzazione delle partecipazioni in "società in perdita reiterata").

Nel suddetto periodo 2017-2021 anche la situazione finanziaria della società è, purtroppo, progressivamente peggiorata, di pari passo con il peggioramento di quella economica.

Infatti, la situazione economica e soprattutto finanziaria della società è stata fortemente "stressata" dalla fortissima contrazione dei ricavi (a cui è corrisposta una riduzione meno che proporzionale dei costi, in particolare di quelli fissi) conseguente alla forte riduzione (tra marzo 2020 e giugno 2022) della propria attività caratteristica (termale), dovuta ai provvedimenti normativi di contenimento della pandemia da Covid-19, che l'ha portata a conseguire, nel 2021, una perdita di €424.232 e a mettere in dubbio, nel secondo trimestre 2022, la continuità aziendale, in particolare in relazione alla capacità di rimborso delle rate dei tre mutui accessi nel 2018 (mediante apposito "accordo di ristrutturazione dei debiti" a breve termine precedentemente contratti con tre banche, che in tale accordo sono stati garantiti da ipoteca sulla "ex colonia Novarese", di proprietà della controllata RTS, che ha aderito all'accordo stesso), il cui valore residuo complessivo è attualmente di circa €2.800.000, costringendo l'organo amministrativo - dopo aver chiesto, in marzo 2022, senza ottenerlo⁵⁰, "soccorso finanziario" al socio Comune di Rimini - a posticipare al mese di luglio 2022 la predisposizione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 2021. Tali dubbi circa la continuità aziendale sono stati poi superati anche grazie al sopravvenuto (in luglio 2022) incremento - con effetto retroattivo dall'01/01/2022, ma valido anche per gli anni futuri - delle tariffe dei servizi resi dalla società nell'ambito del S.S.N., che ha comportato, dall'anno 2022 in poi, una crescita annua di ricavi (ed anche di liquidità) per complessivi €265.000,00 circa.

Le previsioni attuali indicano che la società - che, con il progressivo graduale superamento (dal secondo semestre 2022) delle restrizioni connesse alla pandemia da Covid-19, sta progressivamente migliorando il proprio andamento economico e finanziario - dovrebbe ritornare a conseguire un risultato di esercizio positivo (utile) nel 2024.

A fronte della crisi di liquidità patita nel primo semestre 2022, delle tre rate dei mutui scadenti al 30 giugno 2022, la società ha pagato tempestivamente solo quella (di €33.796,00) relativa al mutuo concesso da "Rivierabanca" ed ha onorato in ritardo, nel mese di settembre 2022, le altre due, relative ai mutui concessi da BPER e da Credit Agricole (ammontanti rispettivamente ad €57.045,00 e ad €62.664,00).

La liquidità aziendale, nonostante il forte stress negativo derivante dalla contrazione del cash flow prodotto, sopra indicata, si è mantenuta positiva al 30 giugno 2022 per euro 159.500, anche grazie alla dilazione del pagamento delle suddette due rate di mutuo.

Nonostante quanto sopra indicato, anche a causa dell'esplosione dei costi dell'energia elettrica e del gas, verificatasi nel 2022, la situazione finanziaria prospettica a breve termine della società rimane ancora oggi molto "delicata" (con prevista impossibilità di far fronte al pagamento integrale delle prossime rate di rimborso dei suddetti tre mutui), tanto che la stessa, in data 31/10/2022, ha proposto alle proprie tre banche mutuanti, entro il 31/12/2022, un'ulteriore (rispetto a quella precedente del 2018, sopra indicata) "ristrutturazione" dei rispettivi mutui, prevedendo rate di rimborso minori (compatibili con le disponibilità liquide ragionevolmente prevedibili, ordinariamente, nei prossimi anni 2023, 2024 e 2025), rate maggiori negli anni dal 2026 al 2030, ed una sorta di "maxi rata" finale ("balloon"), da pagare, a fine 2031, con l'introito dell'auspicata prossima vendita a terzi della controllata RTS o del relativo immobile (ex colonia Novarese) da parte della stessa, sulla base del nuovo "progetto di valorizzazione" del medesimo immobile - ed anche di RT - che il Comune di Rimini - socio di maggioranza assoluta della società - dovrebbe auspicabilmente definire a breve.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

Dato che la società è partecipata anche direttamente, per ben il 77,67%, dal Comune di Rimini, si lascia al Comune stesso la definizione delle necessarie (in base a quanto sopra indicato) azioni di razionalizzazione da intraprendere con riferimento ad essa, pur fornendo adeguato e completo supporto, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Le conseguenze dipenderanno dalle scelte di razionalizzazione che farà il Comune.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Le conseguenze dipenderanno dalle scelte di razionalizzazione che farà il Comune.

⁵⁰ Il Comune non ha concesso alla società il "soccorso finanziario" da questa richiesto (500.000 euro, a titolo di "finanziamento fruttifero") per la persistenza delle tre "condizioni sostanziali ostative" già espressamente indicate (a pag.44) nella scheda relativa alla "Riminiterme s.p.a." (RT) del "Documento unitario 2021" approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.73 del 16/12/2021, a cui in questa sede si rimanda.

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - http://www.riminiholding.it - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

8 - ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Partecipazione

pubblica complessiva:

- totalitaria
 maggioritaria
 minoritaria

Società:

- a controllo pubblico
 monocratico (solitario)
 congiunto

 in house:
 con controllo analogo monocratico (solitario)
 con controllo analogo congiunto

 NON a controllo pubblico

Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- partecipazione diretta:
 partecipazione indiretta: 11,94%
 (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")

Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti), fino al 31/12/2027.

N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2021	5		3	2

N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2021	156

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 60.316.392	€ 56.648.679	€ 58.118.612	€ 58.361.228

Risultato economico degli esercizi 2017-2021:

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 4.176.159	€ 7.296.834	€ 7.041.108	18.514.101	€ 6.498.349	€ 7.781.275

Anno di costituzione: 1994

Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:

P.zza Orsi Mangelli 10 - 47122 FORLÌ - Cod. Fisc./P.I. 00337870406 - www.romagnacque.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA

E' una società (nel prosieguo anche "R.A.S.F.") che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio ("pubblico locale" e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, invaso del Conca, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - <http://www.riminiholding.it> - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partnerariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine, la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di "razionalizzazione periodica" imposti dall'articolo 20 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c", Amir s.p.a., non R.A.S.F..

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), si propone al Comune il mantenimento (attraverso Rimini Holding s.p.a.) della partecipazione indiretta attualmente posseduta.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Amir s.p.a., sopra evidenziata, come già dettagliatamente indicato nel precedente paragrafo "B.1" ed anche nella precedente scheda dedicata alla stessa Amir, ai quali (paragrafo e scheda) si rimanda, la precedente "proposta di p.d.r.p. 2021" prevedeva il superamento di tale situazione (di "partecipazioni doppioni"), con le seguenti modalità e tempistiche:

<<Previo superamento delle relative criticità ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, attuazione - presumibilmente nel 2023 (ma con efficacia dal 1° gennaio 2024, coincidente, presumibilmente, con la data di decorrenza del nuovo affidamento del servizio idrico nei territori di Forlì-Cesena e di Ravenna, interessati direttamente dall'operazione) - del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", consistente nel conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).

Nel caso alternativo in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini, l'ente tornerà a prendere in considerazione lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - http:// www.riminiholding.it - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Proposta di documento unitario 2022

Pagina 60 di 66

Rimini Holding S.p.A

fusione per incorporazione, da parte della stessa, della "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁵¹.

Nella presente "proposta di piano" si conferma integralmente la proposta di "razionalizzazione periodica" già prevista nella precedente "proposta di p.d.r.p. 2021" sopra sintetizzata, consistente, sostanzialmente, nel superamento del "doppione" (rispetto a R.A.S.F.) Amir, attraverso l'attuazione del suddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" - che di fatto comporta il trasferimento del ramo idrico locale (di Amir) in R.A.S.F. e la conseguente liquidazione dell'Amir residua - con le stesse "modalità attuative" del "p.d.r.p. 2021", con i tempi di seguito riepilogati (posticipati di un anno rispetto a quelli previsti nella "proposta di p.d.r.p. 2021"):

- a) presumibilmente nel 2024: conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);
- b) presumibilmente entro il 31/12/2025: liquidazione dell'Amir che resiederà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).

Con riferimento al "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" in questione, si confermano, però, alcune delle criticità già emerse ed evidenziate nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti e precisamente quelle già esposte nel precedente paragrafo "B.1" del presente atto, a cui si rimanda, criticità che, come già anticipato nel suddetto paragrafo, potrebbero essere superate come di seguito riepilogato:

- a) dal punto di vista regolatorio, con la formalizzazione, da parte di ARERA, della garanzia di invarianza delle future tariffe idriche per l'utenza riminese;
- b) dal punto di vista "societario", con la puntuale ed esplicita definizione dei criteri di concambio azionario dell'ipotizzato conferimento - finora solo vagamente accennati - nell'integrale rispetto delle "quattro condizioni di convenienza" dell'operazione, per i circa 30 attuali soci di Amir s.p.a. (e, limitatamente all'ultima, per il solo Comune di Rimini), già indicate al medesimo paragrafo "B.1" e di seguito riepilogate:
 - b.1.1) trasferimento a RASF, insieme ai beni idrici di Amir (quindi all'interno del ramo d'azienda idrico oggetto di trasferimento), anche dell'intero attuale personale dipendente di Amir dedicato a tale ramo (n.3 unità) e dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di "effetto" dell'operazione fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);
 - b.1.2) mantenimento integrale - sia da parte di Amir che da parte di S.I.S. - dell'F.R.B.T.⁵² rispettivamente già incassato (con relativo speculare trasferimento nullo a RASF), con l'aggiunta, per S.I.S., dell'impegno (da parte di RASF, al posto di S.I.S.) a finanziare lavori idrici, sul territorio di competenza di detta società, per un importo maggiore di quello attualmente oggetto degli accordi raggiunti con Atersir (attualmente pari, come per Amir, ad Euro 2.000.000 annuali);
 - b.1.3) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle (stimate in circa 620.000 euro annui) prospetticamente ritraibili dal ramo d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di "dividendi (esclusivi) e correlati" (agli utili netti prodotti annualmente da ramo d'azienda conferito all'interno di RASF);
 - b.1.4) conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054), identificati (anche se non ancora valutati)

⁵¹ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "sommiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

⁵² In realtà la distribuzione ai soci di Amir di tale somma, per l'importo di € 10 milioni, già deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci di Amir del 9 agosto 2022 (che sarà attuata nella seconda metà di novembre 2022), depono in parte a favore di questa soluzione: al massimo l'FRBT che potrebbe confluire in RASF, insieme al ramo aziendale idrico di Amir, sarà pari alla restante somma di € 8,451 milioni, non certamente maggiore! Si tratta ora di mantenere in Amir anche questa somma residua, per poi distribuirla eventualmente, anch'essa ai soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. € 100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - http:// www.riminiholding.it - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A

in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel corso dell'anno 2020 (pur senza avere l'obiettivo di ottenere alcun riconoscimento tariffario per essi, per non gravare l'utenza idrica, né, tanto meno, rallentare o complicare il percorso già in atto).

Pertanto, come già indicato nelle precedenti "proposte di documento unitario" relative agli anni 2019, 2020 e 2021, fino a quando non saranno garantite le "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" sopra indicate, non potranno essere predisposte, né, tantomeno, avviate, le operazioni societarie di conferimento sopra indicate.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" risultasse non attuabile o non conveniente per il Comune di Rimini e quindi non venisse realizzato (quanto meno dal territorio riminese), si propone che il Comune di Rimini proceda ugualmente al preliminare conferimento dei propri beni idrici in Amir e - a fronte della persistenza delle due società (Amir e RASF) operanti nel medesimo settore (idrico) - torni a prendere in considerazione, aggiornandolo, lo scenario alternativo di razionalizzazione della propria società patrimoniale idrica (Amir), consistente nella relativa fusione con la "propria" società patrimoniale "trasportistica" ("P.M.R. s.r.l. consortile", partecipata direttamente per il 79% circa), già ipotizzato nel proprio precedente "p.o.r. 2015"⁵³.

IN SINTESI

Previo accettazione, da parte dei soci di RASF non riminesi, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);

[Come già anticipato nella scheda relativa ad Amir s.p.a., a tale suddetta operazione dovrebbe poi seguire, presumibilmente entro il 31/12/2025, la liquidazione dell'Amir che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura dei relativi beni ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.) (questa seconda fase viene qui indicata solamente per completezza espositiva, in quanto non riguarda R.A.S.F., ma unicamente Amir)].

In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETÀ PARTECIPATA

Forte potenziamento del patrimonio idrico detenuto in proprietà, con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per i prossimi decenni in Romagna.

PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna⁵⁴.

⁵³ Il "P.O.R. 2015" prevedeva che venisse attuata la fusione per incorporazione di Amir s.p.a. in Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. e che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, <<...a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

⁵⁴ Il superamento della partecipazione "doppione" attualmente detenuta dal Comune in Amir s.p.a., infatti, non deriva, in senso stretto, dal "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ma dalla successiva liquidazione della stessa Amir, rispetto alla quale il "progetto" costituisce tappa preliminare e propedeutica.

9 - START ROMAGNA S.P.A.

Partecipazione pubblica complessiva: <input checked="" type="checkbox"/> totalitaria <input type="checkbox"/> maggioritaria <input type="checkbox"/> minoritaria		Società: <input type="checkbox"/> a controllo pubblico: <input type="checkbox"/> monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> congiunto <input type="checkbox"/> in house: <input type="checkbox"/> con controllo analogo monocratico (solitario) <input type="checkbox"/> con controllo analogo congiunto <input checked="" type="checkbox"/> NON a controllo pubblico		Quota detenuta dal Comune di Rimini: <input type="checkbox"/> Partecipazione diretta: <input checked="" type="checkbox"/> Partecipazione indiretta: 21,98% (detenuta attraverso "Rimini Holding s.p.a.")	
--	--	---	--	---	--

Attività svolta:
 Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con i tre bacini delle tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

N. Componenti organi sociali					N. Dipendenti	
Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo		Data di riferimento	N.
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti		
31/12/2021	5		3	2	31/12/2021	954

Fatturato degli esercizi 2019-2021:

2019	2020	2021	Fatturato medio annuo del triennio 2019-2021
€ 85.022.590	€ 80.449.830	€ 91.077.940	€ 85.516.787

2017	2018	2019	Somma algebrica anni 2017-2019	2020	2021
€ 1.832.972	€ 588.569	€ 93.317	€ 2.514.858	€ 40.277	€ 98.352

Anno di costituzione: 2009
Sede legale, codice fiscale, partita iva, sito internet:
 via C.A. Della Chiesa 38 - 47923 RIMINI (RN) - Cod. Fisc./P.I. 02770891204 - www.startromagna.it

QUALIFICAZIONE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA

E' una società - nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre province di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.) - che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre province indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna (art.3 bis del D.L.138/2011, convertito in L.148/2011) ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - [http:// www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Rimini Holding S.p.A

provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell'intero ambito) e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione delle normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna (o anche "romagnolo") - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali romagnole preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato⁵⁵ dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L.22.12.2011, n.2014 ed insediatasi a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione (sempre) monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica) (si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, da diversi anni, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosela, dal 2006, una sola

⁵⁵ Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo 1 ("Il settore del TPL in Italia"), paragrafo 2 ("Struttura dell'offerta"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 "a controllo pubblico" (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - <http://www.riminiholding.it> - e.mail:

info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmail.it

Proposta di documento unitario 2022

Pagina 64 di 66

Rimini Holding S.p.A

impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni della imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

Sotto altro profilo, come già anticipato al precedente paragrafo "C.1" del presente documento, la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nella propria deliberazione n.126/2018/VSGO dell'08/11/2018 (sopra già richiamata) non ha contestato le considerazioni svolte dal Comune (su proposta di RH), nel proprio "p.d.r.s. 2017", a supporto della decisione di mantenere "tal quale" (senza alcun intervento di "revisione straordinaria") la partecipazione in questione, di seguito riepilogate, ma ha ritenuto che la società dovesse essere considerata "società a controllo pubblico congiunto" (dei vari soci pubblici), e, conseguentemente, rilevando che il Comune avrebbe dovuto considerare, nel proprio "p.d.r.s. 2017", tutte le ulteriori società da essa partecipate, cosa invece non avvenuta, ed invitando l'ente a superare tale duplice "criticità" nel successivo "p.d.r.p. 2018".

In relazione a questo duplice "rilievo" - come già anticipato, in modo più ampio e generalizzato, nel precedente paragrafo "C.1" e per le numerose ed argomentate motivazioni ivi già fornite, a cui si rimanda integralmente - nei precedenti "p.d.r.p." relativi agli anni 2018 e seguenti (incluso il presente) l'ente (su proposta di RH) non ha aderito a tali due interpretazioni e ha continuato a:

- 1) considerare "società a controllo pubblico congiunto" solamente quelle con capitale sociale pubblico frazionato tra più soci, nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza, ma congiuntamente possessori di una quota almeno maggioritaria (50,01% o più) e "legati" tra loro da un patto parasociale scritto e vincolante;
- 2) considerare "partecipazioni indirette" dell'ente solamente quelle detenute attraverso una società partecipata diretta ("tramite") sottoposta a controllo monocratico (solitario) da parte dell'ente stesso (non anche congiuntamente con altri soci pubblici).

Conseguentemente, poiché

- a) Start Romagna s.p.a., pur avendo capitale interamente pubblico, non ha alcun socio di maggioranza assoluta,
- b) tra i relativi numerosissimi soci (nessuno dei quali detentore di una quota di maggioranza assoluta, né di alcun "diritto di veto" assembleare) non esiste un "patto parasociale" vincolante, ma solamente un "patto di consultazione" non vincolante, né, peraltro - a scanso di possibili equivoci - sono mai esistiti "comportamenti concludenti" tra i soci,

per tutte le motivazioni già analiticamente esposte nel precedente paragrafo "C.1", a cui si rimanda integralmente, si ritiene che essa non sia "a controllo pubblico" e che, quand'anche venisse qualificata "a controllo pubblico", sarebbe, comunque, "a controllo pubblico congiunto", non "monocratico", per cui le partecipazioni da essa detenute non sarebbero ugualmente classificabili come "partecipazioni indirette" e quindi non dovrebbero comunque essere prese in considerazione nel presente documento (infatti non sono state inserite nel presente "piano").

ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PREVISTI DALL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, mancante in un passato ormai remoto, negli ultimi anni

Società unipersonale (con socio unico il Comune di Rimini) - Cap. soc. €100.700.000,00 (sottoscritto e interamente versato) C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710

Sede Legale: C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - Tel.: 0541/704325 (segreteria) - fax: 0541/704452 - http:// www.riminiholding.it - e.mail: info@riminiholding.it - PEC: riminiholding@legalmall.it

Proposta di documento unitario 2022

Pagina 65 di 66

Rimini Holding S.p.A

si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nel precedente paragrafo "C.1" del presente "piano"), si ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il "frutto" della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell'aggregazione prevista dalla lettera "g", di fatto già attuata.

AZIONI DA INTRAPRENDERE (MANTENIMENTO E/O IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA)

NEL DETTAGLIO

L'obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini dovrebbe, presumibilmente, essere quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

Nel frattempo, al fine di continuare a "presidiare direttamente" la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l'efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, si propone al Comune il mantenimento tal quale della partecipazione indiretta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) attualmente detenuta.

IN SINTESI

Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica") della partecipazione indiretta attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l'obiettivo finale di superare l'attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del "regolatore" ed anche del "gestore".

PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE

PER LA SOCIETA' PARTECIPATA

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.


PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo, relativamente al previsto mantenimento della partecipazione: mantenimento del presidio sul servizio erogato;

nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell'attuale modalità di gestione.

Rimini, 24/11/2022


L'Amministratore Unico
dott. Marco Tognacci



ALLEGATI

I seguenti due documenti allegati costituiscono "parti integranti" della presente "Proposta di documento unitario 2022":

- 1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute da Rimini Holding s.p.a. al 31/12/2021 e delle relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2022 proposte;
- 2) sintesi della <<proposta di
- ricognizione periodica 2022 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2021)
e
- di "piano di razionalizzazione periodica 2022" di alcune di esse>>.



LEGENDA

- abc** Società oggetto della "proposta di ricognizione periodica", che, al termine della stessa, dovrebbero essere mantenute "all'i. qual" (i. quindi non).
- abc** Società oggetto della "proposta di ricognizione e di razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, dovrebbero essere mantenute.
- abc** Società oggetto della "proposta di ricognizione e di razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, non dovrebbero essere più detenute.
- abc** Società oggetto della "proposta di ricognizione e di razionalizzazione periodica", che, al termine della stessa, potrebbero non essere più detenute.
- abc** Società oggetto della "proposta di ricognizione periodica", per le quali si lascia al Comune - socio diretto - la definizione delle azioni di razionalizzazione.
- abc** Società non oggetto della "proposta di ricognizione periodica", come prescritto dal D.Lgs. 7/5/2016.
- abc** Partecipazioni oggetto della "proposta di ricognizione periodica".
- abc** Partecipazioni (non oggetto della "proposta di ricognizione periodica").

QUOTE COMPLESSIVAMENTE DETENUTE DAL COMUNE DI RIMINI, RISULTANTI DALLA SOMMA DI TUTTI I RAPPORTI IN ESSERE TRA LE SOCIETÀ DI SEGUITO ESAMINATE

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - IEG	
Tramite Rimini Holding-Rimini Congressi	15,68%
Totale	15,68%

AERADRIA SPA	
Tramite Rimini Holding Spa	18,11%
Tramite Rimini Holding - Rimini Congressi	1,38%
Tramite RN Holding - RN Congressi e I.E.G.	1,19%
Totale	20,68%

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA	
Tramite Rimini Holding	11,94%
Tramite Rimini Holding - Amir	0,75%
Totale	12,69%

NOTE

NOTA 1 - Aeradria s.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 26/11/2013.

NOTA 2 - AIR SRL - Airport Infrastructure Rimini è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini in data 03/10/2013.

RIEPILOGO OPERAZIONI DI "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022" PROPOSTE (SU PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021)

- 1) AERADRIA S.P.A.: prosecuzione della liquidazione "forzosa" imposta dal fallimento;
- 2) AMIR S.P.A.: previa accettazione, da parte dei soci di RASF (Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.) non riminesi, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi";
 - a) attuazione (nel 2024) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" e
 - b) successiva liquidazione (nel 2025) dell'Amir s.p.a. che residuerà dall'attuazione del progetto sopra indicato.
- 3) RIMIINTERME S.P.A.: si lascia al Comune - socio diretto di maggioranza della società (con il 77,67%) - la definizione delle necessarie azioni di razionalizzazione da intraprendere.
- 4) ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.: vedasi quanto previsto per Amir s.p.a..

**ALLEGATO 2: SINTESI DELLA PROPOSTA DI
- RICOGNIZIONE PERIODICA 2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE (AL 31/12/2021)
E
- DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 (P.D.R.P. 2022) DI ALCUNE DI ESSE**

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2021		
<p>Società partecipate (con fondo grigio) quelle che sono o saranno oggetto di "razionalizzazione periodica" (soppressione/aggregazione, cessione, anche parziale, ecc.)</p>	<p>Assoggettamento agli obblighi di "razionalizzazione periodica" (eliminazione/soppressione/aggregazione) ex D.Lgs. 175/2016, per:</p> <p>1) mancato rispetto del "vincolo di scopo";</p> <p>2) mancato rispetto dell' "onere di motivazione analitica";</p> <p>3) ricaduta in una delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, ovvero:</p> <p>3.a) "società <i>"vietate"</i> (che svolgono attività diverse da quelle "ammesse");</p> <p>3.b) "scatole vuote <i>improduttive"</i> (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti);</p> <p>3.c) "società <i>doppioni"</i> (che svolgono attività simili a quelle svolte da altre società o da altri enti pubblici partecipati);</p> <p>3.d) "società <i>irrelevanti"</i> (società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro);</p> <p>3.e) "società (diverse da quelle costituite per la gestione di un "servizio di interesse generale") <i>reiteratamente in perdita"</i> (che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti);</p> <p>3.f) società di cui contenere i costi di funzionamento;</p> <p>3.g) società da aggregare.</p>	<p>Azioni proposte: mantenimento</p> <p>Azioni di razionalizzazione proposte: "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2022"</p>
Aeradhia s.p.a.	Dal 26/11/2013 la società è in stato di fallimento e quindi in liquidazione (coatta), che si prevede proseguirà nei prossimi mesi/anni	Nessuna

	<p>A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (R.A.S.F.), che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna), la società pare assoggettata all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.c" (eliminazione delle "partecipazioni doppioni").</p> <p>Amir s.p.a.</p>	<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per RH e per gli altri soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari:</p> <p>a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna);</p> <p>b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i comuni e Rimini Holding s.p.a.).</p> <p>In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per RH e/o per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminarmente conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".</p>
--	--	---

<p>Amir Onoranze Funebri s.r.l.</p>	<p>La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p>	<p>A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (servizi funebri per gli indigenti - consentiti), mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. e la sub-controllata Anthea s.r.l., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella dei precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica").</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Anthea s.r.l.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Centro Agro-Alimentare Riminese (C.A.A.R.) s.p.a. consortile</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>

<p>Rimini Congressi s.r.l. (RC)</p>	<p>Sulla base di una interpretazione letterale della norma, la società parrebbe ricadere nella sola "ipotesi specifica di razionalizzazione periodica" del punto "3.b" (<i>razionalizzazione delle scatole vuote improduttive</i>) a causa della formale completa assenza di dipendenti. In realtà detta situazione non pare, invece, sussistere secondo una interpretazione "sostanziale" della norma. Infatti, nel caso specifico, l'assenza di dipendenti non deriva dalla "vacuità" o "inefficienza" (ovvero dall'essere una c.d. "scatola vuota improduttiva") della società, ma, al contrario, dalla scelta operata dai soci ed orientata all'economicità, di affidare i compiti operativi della società - analoghi a quelli attribuibili ad eventuali dipendenti - all'amministratore unico della stessa, individuandolo in un dottore commercialista locale, altamente "operativo" e dotato di elevate competenze ed esperienze in materia di "società a partecipazione pubblica locale" (si noti che l'amministrazione della società, in precedenza, era stata affidata dai soci a tre propri dipendenti - uno per ciascuno - non retribuiti, ma, proprio a fronte della complessità della gestione societaria, nel luglio 2014 essi hanno poi deciso di ricorrere ad un unico soggetto "esterno", maggiormente competente in materia e remunerato, sia pure con un compenso annuo piuttosto contenuto in relazione alle responsabilità assunte e ai compiti svolti).</p> <p>Pertanto, relativamente alla coerenza delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 e come espressamente riconosciuto anche dalla Corte dei Conti Lombardia, con delibera n.424 del 16/11/2015, nell'esame del "Piano operativo di razionalizzazione" del Politecnico di Milano previsto dalla L.190/2014, nel caso specifico di Rimini Congressi la ricorrenza dell'ipotesi specifica dell'assenza di personale, derivando non dall'inefficienza, ma, al contrario, da una scelta orientata all'economicità gestionale della società, non è "decisiva" per imporre la razionalizzazione della società.</p>	<p>A fronte:</p> <p>a) dell'importante attività (di coordinamento dei tre soci pubblici nei due settori fieristico e congressuale - tra loro sinergici e fondamentali per lo sviluppo economico del territorio riminese) e delle importanti operazioni (di "rafforzamento" di I.E.G. s.p.a., propedeutico anche alla relativa avvenuta quotazione in borsa) che la società ha attuato e sta continuando ad attuare efficacemente;</p> <p>b) della presumibile persistente inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto, in tal senso, nell'aprile 2015 dall'advisor "KPMG Advisory s.p.a.",</p> <p>mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p> <p>Tale scelta (in continuità con quella già fatta in tutti i precedenti analoghi "piani di revisione straordinaria/razionalizzazione periodica" del Comune), per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale".</p>	<p>Nessuna</p>
<p>Rimini Terme s.p.a.</p>	<p>La società, avendo per oggetto attività termale e talassoterapica, non rientra in nessuna delle categorie di attività "ammesse", non soddisfa il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.a" ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").</p> <p>Inoltre, avendo conseguito perdite in 4 degli ultimi 5 anni, è soggetta anche all'obbligo di razionalizzazione periodica del punto "3.e" (relativo alle c.d. "società reiteratamente in perdita").</p>	<p>A fronte di quanto indicato nella precedente colonna, la società deve essere razionalizzata, ma - dato che è partecipata anche direttamente, per ben il 77,67%, dal Comune di Rimini - si lascia al Comune stesso la definizione delle azioni di razionalizzazione da intraprendere, pur fornendo adeguato e completo supporto, indipendentemente dalla quota di partecipazione.</p>	<p>Nessuna</p>

<p>Romagna Acque-Società delle Fonti s.p.a. (RASf)</p>	<p>No. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa all'amministrazione dei beni idrici) svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di eliminazione delle "partecipazioni doppioni" stabilito dal punto "3.c.", Amir, non Romagna Acque.</p>		<p>Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per RH e per gli altri soci riminesi" ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) delle operazioni e degli atti a ciò necessari, presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir s.p.a." per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. s.p.a." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti s.p.a." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM s.p.a." per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding s.p.a." per Ravenna).</p> <p>In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per RH e/o per il Comune di Rimini) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", preliminare conferimento, da parte del Comune, dei propri beni idrici in Amir e ri-considerazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir s.p.a.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato nel precedente "p.o.r. 2015".</p>
<p>Start Romagna s.p.a.</p>	<p>No</p>	<p>Mantenimento "tal quale" (senza alcun intervento di "razionalizzazione periodica"), attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., della partecipazione indiretta attualmente detenuta.</p>	<p>Nessuna</p>